

REGOLAMENTO ICI

ARTICOLO 1

AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'imposta comunale sugli immobili-I.C.I., di cui al Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ARTICOLO 2

DISCIPLINA DEI TERRENI

1. Per area fabbricabile si intende l'area che risulti utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi vigenti nel Comune durante il periodo d'imposta. Il Comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio se è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dal presente comma. Non sono rilevanti ai fini del presente articolo le destinazioni urbanistiche di aree riconducibili a strumenti urbanistici adottati, ma non definitivamente approvati. Sono altresì considerate edificabili le aree sulle quali sono in corso costruzioni di fabbricati, quelle che risultano dalle demolizioni di fabbricati e quelle, infine, soggette ad interventi di recupero edilizio a norma dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d), ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457.

ARTICOLO 3

ESENZIONE PER GLI IMMOBILI UTILIZZATI DA ENTI NON COMMERCIALI

1. Ai sensi del comma 1 lettera c), dell'art. 59 del D.Lgs. 446/97, si stabilisce che l'esenzione dall'ICI, prevista all'art. 7 comma 1 lettera e) del D.Lgs. 504/92, concernente gli immobili utilizzati da Enti non commerciali, compete esclusivamente per i fabbricati, a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'Ente non commerciale, secondo quanto previsto all'art. 87 comma 1 lettera C) del Testo Unico delle Imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917.

ARTICOLO 4

ESTENSIONE DELLE AGEVOLAZIONI CONCERNENTI LE ABITAZIONI PRINCIPALI

1. L'aliquota ridotta e la detrazione previste per l'abitazione principale sono riconosciute anche nelle seguenti fattispecie:
 - a) per l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
 - b) per abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado (genitori e figli), che la occupano quale loro abitazione principale con obbligo di residenza del nucleo familiare. Tale agevolazione vale per una sola unità immobiliare posseduta oltre all'abitazione principale.

Al fine di poter beneficiare di dette agevolazioni il soggetto interessato deve attestare annualmente la sussistenza delle condizioni di fatto di cui ai commi precedenti mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio da presentare a pena di nullità entro la data prevista per il versamento del saldo ICI (20 Dicembre) dell'anno per il quale si intende usufruire di dette agevolazioni.

2. **Pertinenze dell'abitazione principale:**

Ai sensi dell'art.59, primo comma, lettera d), del D.Lgs.446/97, usufruiscono della stessa aliquota prevista per l'abitazione principale, le unità immobiliari iscritte in categoria catastale C2, C6, C7, che costituiscono pertinenza dell'abitazione principale, a condizione che le stesse siano possedute ed utilizzate dal soggetto tenuto al pagamento dell'imposta per l'abitazione principale.

ARTICOLO 5

RIMBORSO DELL'IMPOSTA PER SOPRAVVENUTA INEDIFICABILITA'

1. Per le aree divenute legalmente inedificabili , per cause diverse da mutamenti di strumenti urbanistici, al contribuente spetta il rimborso limitatamente all'imposta pagata, maggiorata degli interessi nella misura legale, per il periodo di tempo decorrente dall'ultimo acquisto per atto fra vivi dell'area e, comunque, per un periodo non eccedente i 3 anni, a condizione che l'inedificabilità perduri per almeno 2 anni. In tal caso la domanda di rimborso deve essere presentata entro il termine di tre anni dalla data in cui le aree sono divenute inedificabili.

ARTICOLO 6

DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI

1. L'Amministrazione, con specifico provvedimento, determina, periodicamente e per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune. Allo scopo può costituire una conferenza di servizio con funzioni consultive, chiamando a parteciparvi i soggetti interni ed esterni con specifiche competenze nonché rappresentanti delle categorie economiche.
2. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dal comma 5 dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992, non si fa luogo ad accertamento del loro maggiore valore nel caso in cui l'imposta dovuta, per le predette aree, risulti versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti con il provvedimento di cui al comma 1.
3. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma 1 del presente articolo, al contribuente non compete alcun rimborso relativo alla eccedenza d'imposta versata a tale titolo.
4. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera dalla data d'inizio fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

ARTICOLO 7

RIDUZIONE PER FABBRICATI INAGIBILI

1. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. Presupposto per la inagibilità o inabitabilità rilevanti ai fini della riduzione è la fatiscenza sopravvenuta non superabile tramite interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.
2. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che la allega alla dichiarazione.
3. In alternativa il contribuente ha facoltà di provare l'inagibilità o l'inabitabilità con dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 da allegare anch'essa alla dichiarazione.

ARTICOLO 8

MODALITA' DI VERSAMENTO

1. Ai sensi dell'art. 59, primo comma, lettera i), del D.Lg. 446/97, i versamenti ICI effettuati da un contitolare anche per conto degli altri si considerano regolarmente effettuati purché l'ICI relativa all'immobile in questione sia stata totalmente assolta per l'anno di riferimento.

ARTICOLO 9

GESTIONE E RISCOSSIONE

L'imposta è gestita nella varie fasi dall'ufficio tributi del Comune.

I versamenti dell'Imposta dovuta in conformità alle norme del D.Lgs 504/92, come integrate dal presente regolamento, fino al scadenza, revoca o disdetta dell'atto di concessione devono essere corrisposti al Concessionario del Servizio Riscossione Tributi (Art. 59, c.1, lettera n, del D.Lgs. 446/97).

Dopo la scadenza, revoca, o la disdetta dell'atto di concessione i versamenti dovranno essere eseguiti su apposito conto corrente postale intestato al Comune di Lari, od in alternativa tramite Tesoreria Comunale, nonché tramite altro Istituto Bancario.

ARTICOLO 10

POTENZIAMENTO UFFICIO TRIBUTI

1. In conformità a quanto stabilito dall'art
2. . 3, c.57 della Legge 23 Dicembre 1996, n. 662 e dall'art. 59, c.1 lettera p) del D. Legs.446/97, è istituito un fondo da destinare al potenziamento dell'Ufficio Tributi ed a compensi incentivanti per il personale addetto da stabilirsi annual-mente.
3. La parte del fondo di cui al precedente comma , destinata ai compensi incentivanti ed alla formazione del personale è determinata secondo criteri proposti dal Responsabile del Tributo.

ARTICOLO 12

SANZIONI

1. Non sono sanzionati tutti gli errori formali contenute nelle denunce o nei versamenti purché non influiscano sull'imposta dovuta.
2. E' invece sanzionata la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero la mancata restituzione di questionari nei termini richiesti, o la mancata, incompleta o infedele compilazione.
3. Non si fa luogo all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione di crediti comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative o interessi, qualora l'ammontare dovuto, per ciascun credito, con riferimento ad ogni periodo d'imposta non superi l'importo di L.32.000.
4. Non si procede altresì a rimborsi di imposta più interessi per un valore complessivo inferiore a L.32.000.